



*inapplicabilità della stessa, nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione, la illegittimità di applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello legale e dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto e per spese di chiusura periodica del conto e dichiarare altresì il diritto all'accredito di interessi creditori e, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di € 63.239,13 o la maggiore o minor somma risultante a credito dell'attrice, per restituzione di somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra, come accertato dallo svolto supplemento di consulenza tecnica d'ufficio.*

*Con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.*

*Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.*

*Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la presente causa e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”;*

**- per la convenuta BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA:**

*“In via preliminare:*

*- dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione delle disposizioni di cui all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c.;*

*nel merito:*

*- respingere ogni domanda e pretesa avversaria in quanto inammissibile, improcedibile, prescritta, infondata ed indimostrata e dichiararsi che nulla deve BNL S.p.a. agli attori;*

*- in subordine, ridurre la avversaria pretesa a quanto di diritto e ragione;*

*- condannare, in ogni caso, gli attori al pagamento in favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. della somma che si riterrà in via equitativa ex art. 96 c.p.c.;*

*in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali.*

*in via istruttoria: ci si riporta integralmente a quanto dedotto nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c. n 2 e 3, rispettivamente di data 29/06/2015 e di data 08/07/2015.*

*Si contestano le istanze istruttorie avversarie e ci oppone all'ammissione delle medesime.*

*Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio sulle eventuali domande nuove ex adverso formulate”.*



\*\*\*

### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

██████████ hanno convenuto in giudizio BNL chiedendo la ripetizione degli oneri illegittimamente addebitati – a titolo di interessi ultralegali ed anatocistici e di altre commissioni e spese non pattuite – nel conto corrente n. ██████████ (anche per effetto della girocontazione su questo delle competenze prodotte nel conto accessorio n. ██████████), estinto nel 2004 a saldo zero.

BNL si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree.

A seguito di espletamento di CTU contabile, la causa viene ora in decisione.

\*\*\*

La domanda attorea deve trovare accoglimento, nei limiti di cui si dirà.

#### Sulla nullità della citazione

Quanto all'eccezione preliminare di nullità della citazione, si osserva che, per giurisprudenza costante, la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 co. 4 CPC. da un lato *“postula una valutazione da compiersi caso per caso tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese”*, dall'altro costituisce una *extrema ratio* e pertanto, *“nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva”* (cfr. Cass. 27670/2008).

Nel caso di specie, invece, era ben chiaro dalla lettura dell'atto di citazione quale fosse l'oggetto della domanda, tanto che la convenuta si è compiutamente difesa nel merito, replicando punto per punto alle affermazioni attoree, con ciò confermando che non vi era in realtà alcuna nullità.

Quanto all'eccezione di mancanza di analitica individuazione dei singoli pagamenti dei quali viene chiesta la ripetizione, è sufficiente osservare che, stante la natura unitaria del rapporto di conto corrente, è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i rapporti di dare/avere tra correntista e istituto di credito e che, quindi, si determina un saldo di chiusura costituente *“pagamento”*.

Per completezza si sottolinea che ciò non toglie che la banca non possa anche allegare e provare che in corso di rapporto si sono verificati altri *“pagamenti”* in senso tecnico (quali accrediti su conto scoperto o in extra-fido), tuttavia ciò non è stato fatto dalla



banca convenuta.

\*\*\*

### **Sull'idoneità della prova documentale fornita dagli attori**

La banca convenuta ha eccepito che, avendo i correntisti attori prodotto in giudizio unicamente gli estratti scalari del conto corrente ed i relativi prospetti di liquidazione (ma non anche gli estratti conto analitici), non vi sarebbe alcuna prova dell'avvenuto addebito nel conto degli oneri che si assumono essere illegittimi.

L'eccezione della banca non può trovare accoglimento.

Anzitutto, molti degli stessi documenti prodotti dall'attrice contengono l'indicazione "*competenze su c/c*", a significare per l'appunto l'addebito delle stesse. È vero che tali dizioni non compaiono in tutti gli estratti e prospetti prodotti dall'attrice, ma ben si può ritenere, in via presuntiva, che l'addebito sia seguito anche nei casi in cui ciò non è specificamente indicato. Ciò risponde sia ad un principio di regolarità, sia alla comune esperienza, per cui tutti gli oneri indicati negli scalari e nei prospetti di liquidazione vengono poi sempre annotati nel conto (salve circostanze eccezionali, non allegate dalla banca).

D'altronde, la funzione degli scalari e dei prospetti di liquidazione è proprio quella di illustrare al correntista il dettaglio degli oneri e degli interessi (con la specificazione anche delle operazioni di calcolo che hanno condotto ad un determinato risultato) che poi vengono "*portati in conto*", ossia annotati sullo stesso. Ad aderire alla tesi della banca, non si comprenderebbe per quale motivo l'istituto di credito avrebbe periodicamente inviato al correntista dei documenti che illustrano l'ammontare degli interessi a debito o a credito e delle varie commissioni e spese, se poi detti importi non fossero poi anche stati annotati nel conto corrente.

Di conseguenza, ancorché non siano stati prodotti gli estratti conto analitici, si deve comunque ritenere provata l'avvenuta annotazione nel conto delle poste via via calcolate dalla banca, in quanto condotta conforme all'*id quod plerumque accidit* e, soprattutto, all'intrinseca funzione degli estratti scalari.

\*\*\*

Sempre con riferimento alla documentazione prodotta dall'attrice, la banca ha eccepito che i correntisti hanno prodotto solo parte degli estratti scalari, mentre invece avrebbero dovuto produrli integralmente, sin dall'apertura del conto corrente.

Neppure tale censura può trovare accoglimento. Non si vede per quale motivo la parte non potrebbe decidere di limitare la propria domanda al solo accertamento degli oneri illegittimamente addebitati dalla banca in un determinato periodo di tempo e non invece



in tutta la vita del rapporto. A ben vedere, anzi, la parte ben potrebbe agire anche solo al fine di accertare che la banca ha in un'unica occasione annotato illegittimamente nel conto una determinata posta: è evidente che in tal caso sarebbe sufficiente la sola produzione della documentazione da cui risulta quell'addebito (mentre invece si dovrebbero senz'altro ritenere irrilevanti ai fini del decidere tutti gli altri estratti conto sin dall'origine del rapporto, nonché quelli successivi). Tali conclusioni non sono altro che la diretta conseguenza del principio dispositivo. Anche nel caso di specie, infatti, l'attrice ha chiesto di accertare l'illegittimo addebito di determinate poste in un determinato arco di tempo ed ha conseguentemente prodotto la documentazione a tal fine rilevante.

\*\*\*

La banca convenuta ha ulteriormente eccepito che, sempre a causa della mancata produzione degli estratti conto analitici, in ogni caso non sarebbe possibile alcun ricalcolo delle competenze addebitate nel conto, dal momento che la documentazione prodotta consentirebbe di porre in essere solo un calcolo con modalità c.d. "sintetica", da ritenersi inaffidabile (e non invece un calcolo con modalità c.d. "analitica", unico a suo dire affidabile).

Neppure tali conclusioni possono essere accolte.

La c.d. modalità sintetica prevede che il ricalcolo venga effettuato in modo indiretto, ossia utilizzando da un lato i numeri debitori complessivi, ottenuti semplicemente sommando i numeri debitori di tutto il trimestre (senza, quindi, tenere distinti i singoli saldi giornalieri), dall'altro la media dei tassi applicati nel periodo in esame. Per effettuare tale operazione sono sufficienti anche i soli prospetti riassuntivi, ossia i prospetti elaborati dalla banca alla fine di ogni trimestre ed in cui sono riportati, per l'appunto, solo i numeri complessivi.

Tanto premesso, si può anche riconoscere che un tale tipo di conteggio potrebbe effettivamente dare adito a talune imprecisioni, a causa del raggruppamento dei numeri debitori (che non consente un'analitica e giornaliera ricostruzione dei movimenti sul conto). Nel caso di specie, tuttavia, la banca non ha neppure indicato quali sarebbero tali imprecisioni. Soprattutto, non vi è neppure la prova del fatto che il risultato non sarebbe comunque tecnicamente accettabile, anche se non preciso (la banca convenuta non ha neppure saputo indicare quali sarebbero gli scostamenti concreti che si otterrebbero adottando una diversa tipologia di calcolo). Come riconosciuto anche dalla Suprema Corte (Cass. 14074/2018), trattasi quindi di un metodo di calcolo comunque affidabile in quanto basato sulla "*rielaborazione dei numeri debitori indicati nei prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze*", e dunque su un criterio matematico avente come base di partenza l'analisi di dati effettivi risultanti dai documenti



*depositati; non dunque l'astrattezza (come sostenuto dalla ricorrente), quanto piuttosto l'induttività del metodo viene in rilievo, il che non contraddice le caratteristiche del mezzo impiegato”.*

Nel caso di specie, tuttavia, il problema in realtà neppure si pone, dato che il ricalcolo con modalità c.d. analitica è operazione tecnicamente possibile sia con gli estratti conto analitici, sia con gli estratti scalari prodotti dall'attrice (i quali non devono essere confusi coi meri prospetti riassuntivi, di cui si è detto sopra).

Gli estratti scalari sono i prospetti, elaborati dalla banca e poi trasmessi al correntista, in cui sono elencati i singoli saldi giornalieri del conto in ordine di data di valuta (la cui funzione è proprio il calcolo degli interessi). La banca, per elaborare gli scalari, considera tutte le operazioni aventi eguale data di valuta e calcola quindi il saldo del conto giorno per giorno. I numeri debitori indicati nello scalare sono costituiti dal prodotto del saldo ad una certa data moltiplicato per il numero di giorni per i quali il conto ha mantenuto quel saldo. Va da sé, quindi, che il saldo giornaliero espresso dagli scalari deve essere identico al saldo per valuta ritraibile dagli estratti conto (ciò, evidentemente, a condizione che la banca stessa non affermi, venendo *contra factum proprium*, di aver commesso degli errori nel momento in cui elaborò gli scalari).

Dato che il metodo analitico prevede la rideterminazione del saldo giornaliero corretto, non vi è dubbio che tale rideterminazione possa essere fatta anche con i soli estratti scalari (anche se non coi soli prospetti riassuntivi). Non vi è quindi prova alcuna (che sarebbe stato onere della banca fornire) che il calcolo effettuato con i soli scalari non sia corretto ed identico ad un calcolo eseguito con gli estratti conto. Risulta in tal modo soddisfatta la condizione, richiesta da parte della giurisprudenza, che il ricalcolo venga effettuato sullo “*importo capitale per giorno esatto di valuta*” (v. Corte App. Venezia sent. n. 1819/2013).

A diverse conclusioni si dovrebbe giungere solo laddove si ponesse anche la necessità di modificare la data di valuta delle singole operazioni: in quel caso è evidente che i saldi giornalieri risultanti dagli scalari non sarebbero più corretti ed andrebbero quindi ricalcolati; per fare ciò si renderebbe necessario l'estratto conto analitico, al fine di modificare per l'appunto la valuta di ogni operazione. Ciò non è però nel caso di specie (non essendo neppure stata contestata la correttezza delle valute).

\*\*\*

### **Sulla decadenza per la mancata tempestiva contestazione degli estratti conto**

La banca ha eccepito che l'attore sarebbe decaduto dal diritto di ripetere alcunché non avendo contestato tempestivamente (entro il termine di 40 giorni) le annotazioni riportate negli estratti conto.



L'eccezione non è fondata: per consolidata giurisprudenza, la mancata contestazione dell'estratto conto con la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate rende incontestabili le operazioni sotto un profilo puramente contabile, ma non impedisce di sollevare eccezioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti da cui dette annotazioni derivano (v. *ex multis*, Cass. n. 11626 del 26.5.2011).

\*\*\*

### Sulla prescrizione

È infondata l'eccezione di prescrizione pur ritualmente sollevata dalla banca convenuta.

Come sopra ricordato, la natura unitaria del rapporto di conto corrente fa sì che sia solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i rapporti di dare/avere tra le parti e che si determina un saldo di chiusura costituente "pagamento". La prescrizione, quindi, non corre dalla data in cui la banca ha illegittimamente annotato nel conto delle poste indebite, bensì dalla data della chiusura del conto.

La banca avrebbe invero potuto superare tale presunzione, secondo la quale l'unico "pagamento" posto in essere dal correntista si è realizzato all'atto della chiusura del conto (presunzione che comporta che solo da questo momento decorre il termine di prescrizione decennale). Per fare ciò, la banca avrebbe però dovuto allegare: 1) che taluni degli addebiti di cui sopra sono avvenuti su un conto corrente non affidato in un momento in cui il saldo era negativo (oppure su un conto affidato, ma oltre l'importo del fido); 2) che successivamente a ciascuno di questi addebiti vi è stato un versamento da parte del correntista. Solo in questo caso si può dire che tale versamento assume carattere di tipo "solutorio", configurando quindi un vero e proprio pagamento (ripetibile – qualora se ne assuma la natura indebita in tutto o in parte – solo entro il termine di prescrizione decennale, decorrente dal versamento stesso). Affinché l'eccezione non sia generica, devono essere indicati i versamenti che si assumono avere carattere solutorio in relazione a ciascun addebito. La banca convenuta però si è solo genericamente limitata ad eccepire la prescrizione, senza però compiere l'operazione appena accennata.

In ogni caso, anche laddove l'eccezione fosse stata ritualmente sollevata, comunque la stessa non avrebbe potuto trovare accoglimento, essendo rimasta sfornita di prova: come notato anche dal CTU (pag. 18 della consulenza), *"sarebbe stata necessaria la disponibilità degli estratti conto, che ben potevano essere prodotti anche dalla Banca, onde poter individuare le singole rimesse "solutorie" ossia i versamenti sul conto passivo in assenza dell'affidamento, a rientro dall'esposizione"*.

\*\*\*



### **Sugli interessi ultralegali**

Parte attrice ha eccepito l'addebito in entrambi i conti di interessi in misura ultralegale in difetto di pattuizione scritta, in violazione dell'art. 1384 CC e dell'art. 117 TUB.

Nonostante le asserzioni di parte convenuta (“*si riserva di fornire adeguato supporto probatorio*”) non è stata prodotta in giudizio alcuna pattuizione scritta relativa ai rapporti di causa.

Deve considerarsi quindi illegittima l'applicazione di interessi in misura superiore a quella legale, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 co. 7 lett. a) TUB.

\*\*\*

### **Sull'anatocismo**

È ormai granitico il più che convincente indirizzo giurisprudenziale secondo cui, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della deliberazione CICR 9.2.2000, sono nulle le clausole di capitalizzazione degli interessi passivi e illecita la pratica relativa all'anatocismo, non potendosi ravvisare l'esistenza di usi normativi idonei a consentire la deroga all'art. 1283 c.c. (v. Cass. SS.UU. 21095/2004). Successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000 la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è legittima purché sia contrattualmente pattuita e sia riconosciuta analoga capitalizzazione per gli interessi creditori.

Quanto all'art. 7 della delibera CICR – che prevede un meccanismo di “sanatoria” e adeguamento delle vecchie clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati prima del 22.4.2000 (data di entrata in vigore della delibera) – si ricorda che lo stesso era stato emesso in attuazione del comma 3 dell'art 25 D.lgs. 342/1999, il quale però è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 17.10.2000: in tal modo è venuto meno il fondamento dello stesso art. 7 della delibera CICR, atto di normazione secondaria finalizzato ad attuare il disposto della norma primaria; conseguentemente, anche con riferimento ai contratti in essere antecedentemente al 2000 è necessaria una vera e propria nuova pattuizione scritta, non essendo sufficiente una mera comunicazione unilaterale della banca ancorché rispondente a quanto stabilito dall'art 7 (orami travolto) della delibera CICR del 9.2.2000.

Nel caso di specie non vi è prova di una espressa pattuizione dell'anatocismo, non essendo stata prodotta alcuna documentazione contrattuale ed essendo irrilevanti, per i motivi appena esposti, i docc. 10 e 11 di parte convenuta.

Devono quindi essere esclusi gli addebiti a titolo di interessi anatocistici.



\*\*\*

**Sulle commissioni e spese addebitate (ivi inclusa la CMS)**

Mancando la prova di qualsiasi pattuizione quanto a commissioni e spese, i relativi oneri devono considerarsi illegittimi.

\*\*\*

**Sulla calcolo delle competenze illegittimamente addebitate nel conto corrente**

Sulla base dei principi sinora illustrati, il CTU ha provveduto a ricalcolare il corretto saldo del conto corrente n. ■■■■ alla data di chiusura, 31.3.2004, ovviamente considerando anche gli oneri maturati nel conto accessorio n. 281161, dal momento che – come riconosciuto dalla stessa banca convenuta – detto conto è “*privo di autonomia strutturale e funzionale*”, il che comporta l’automatica “*girocontazione delle competenze sul conto corrente ordinario*”.

Questo giudice ritiene di poter interamente recepire le conclusioni raggiunte dal tecnico dell’ufficio, e ciò anche alla luce del principio espresso da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19475 del 06/10/2005 (Rv. 584780) secondo cui “*Il giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l’obbligo della motivazione è assolto già con l’indicazione delle fonti dell’apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha l’onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo in proposito sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio*”.

Risulta quindi che il corretto saldo del conto avrebbe dovuto essere non zero, bensì € 63.239,13 in attivo.

Sussiste quindi il diritto degli attori ad ottenere la ripetizione di tale somma, maggiorata di interessi legali dalla data della domanda e sino al saldo effettivo, precisandosi tuttavia che non risulta applicabile il disposto dell’art. 1284 co. 4 CC nel testo novellato dal DL 132/2014, dal momento che la novella normativa trova applicazione solo per i “*procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*”, mentre invece il presente procedimento è iniziato in data anteriore.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Devono tuttavia essere ridotte, ai sensi dell’art. 92 co. 1 CPC, le spese di CTP sostenute da parte attrice, considerato che il CTP dott. Quarantotto ha partecipato solo alle operazioni peritali svolte in sede di supplemento alla CTU in relazione all’incarico conferito il 24.5.2018



(limitandosi poi peraltro ad inviare scarse osservazioni alla bozza dell'elaborato suppletivo), mentre invece non aveva neppure partecipato alle operazioni peritali di cui all'incarico conferito al CTU in data 3.3.2016, non inviando neppure alcuna osservazione.

Anche le spese di CTU seguono la soccombenza.

**P. Q. M.**

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1. condanna la convenuta BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA a pagare agli attori [REDACTED] la somma complessiva di € 63.239,13, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino all'effettivo pagamento;
2. pone definitivamente a carico della convenuta BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA le spese di CTU;
3. condanna la convenuta BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA a rifondere agli attori [REDACTED] le spese di lite, che si liquidano in € 2.000,00 per spese di CTU, € 759,00 per esborsi ed € 12.000,00 per compenso, oltre ad IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso *ex DM 55/2014*.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Treviso, il 24 maggio 2019

Il giudice

- Dott. Carlo Baggio -

